



FIT
Federazione
Italiana
Tabaccai

00153 Roma
Via Leopoldo Serra, 32
Tel (06) 585 501
Fax (06) 589 98 78

Roma, 15/12/2017

Protocollo n.: 1546/RU

Oggetto: Contratto di collaborazione continuativa ed esclusivamente personale.-

Tra la Federazione Italiana Tabaccai (di seguito denominata Committente) con sede legale in Roma, nella persona del Presidente Nazionale Giovanni Riso, nato a Imperia il 24 novembre 1937

E

il Sig. Giovanni Battista D'Angelo nato a Roma il 10/06/1942, C.F. DNGGNN42H10H501U, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Roma – Via Dei Galla e Sidama, 5 (di seguito denominato Collaboratore)

si conviene quanto segue:

ART. 1: OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce al Collaboratore l'incarico di sviluppare la gestione della comunicazione esterna e, nello specifico, dei rapporti istituzionali.

Il Collaboratore prende atto dell'incarico che il Committente intende conferirgli e, nell'accettarlo, dichiara, tenuto conto dell'attività normalmente svolta dal Committente e dalle esigenze e risultati che questi attende, di essere in possesso della professionalità necessaria per espletare l'incarico e di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto.

ART. 2: NATURA AUTONOMA DEL RAPPORTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà eseguito dal Collaboratore con gestione autonoma dell'attività affidata, anche in relazione al Suo concorrente interesse a conseguire il risultato.



È escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse del Committente a disporre della presente collaborazione in forma subordinata. Pertanto le Parti espressamente escludono che il Collaboratore abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente, e dunque si danno reciprocamente atto che l'incarico verrà svolto dal Collaboratore senza vincoli di presenza, né di orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso o dei suoi dirigenti.

E' escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Collaboratore prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate.

Resta pure inteso che il Collaboratore, fermo il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi.

Il Collaboratore si impegna ad una esecuzione – che dovrà essere esclusivamente personale – dell'incarico con adeguati standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale. Il Collaboratore si obbliga al pieno rispetto di tutti i principi della deontologia professionale.

ART. 3: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL COLLABORATORE

Il Committente garantisce al Collaboratore, senza limitazione o riserva alcuna, la piena e integrale autonomia organizzativa nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa dallo stesso assunta, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di espletamento, sebbene nel coordinamento con l'organizzazione del Committente, per quanto strettamente funzionale all'incarico affidatogli e secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti nel corso della collaborazione.

Più in particolare l'incarico sarà eseguito dal Collaboratore organizzando la propria prestazione secondo le modalità che egli stesso individuerà come funzionali alla migliore realizzazione dello stesso. In considerazione della natura dell'incarico e delle necessità di coordinamento con il Committente, il Collaboratore si riserva la facoltà di accedere presso la sede del Committente nei tempi che riterrà confacenti ad assicurare i risultati attesi dal Committente a seguito del conferimento dell'incarico.

Resta inteso che, ai soli fini organizzativi e per il necessario coordinamento, il Collaboratore comunicherà formalmente con il Presidente Nazionale, concordando i tempi in cui si riserva la facoltà di accedere nei locali del Committente, compatibilmente con la fascia oraria di apertura degli Uffici aziendali, ossia dalle 8.00 alle 17.00.



ART. 5: DURATA

Il presente contratto è a tempo determinato con inizio il 02/01/2018 e scadenza il 31/12/2018.

ART. 6: RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà valutare discrezionalmente di recedere dal presente contratto in ogni momento, comunicando all'altra il recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di preavviso, la Parte inadempiente sarà obbligata al pagamento di una somma pari ad 1/12 del corrispettivo annuo pattuito.

ART. 7: OBBLIGAZIONE DI RISERVATEZZA ED ULTERIORI OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore assume a suo carico una specifica obbligazione di riservatezza (e di non utilizzo se non per i fini di cui al presente contratto) circa le informazioni, verbali e documentali, cartacee ed informatiche, di pertinenza e proprietà del Committente di cui venga a legittima conoscenza a motivo dell'esecuzione dell'incarico; ciò riguarda anche informazioni e dati concernenti terzi con cui il Collaboratore venga a contatto per l'esecuzione dell'incarico; e ciò riguarda in modo particolare qualsiasi informazione commerciale di pertinenza e proprietà del Committente.

In coerenza e nei limiti di cui all'incarico, il Collaboratore si impegna a rispettare le procedure e policies del Committente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line.

ART. 8: CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere dal Collaboratore ceduti a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 9: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione delle specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell'incarico saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal Committente tutta la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l'uso della strumentazione aziendale che eventualmente gli sarà messa a disposizione, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dal Committente adottate.

ART. 10: TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/03)

Con la sottoscrizione del presente atto, il Collaboratore esprime il suo consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03:

- Al trattamento dei propri dati personali di cui il Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. "sensibili" di cui all'art. 4 della predetta normativa;
- Alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.

Il Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l'esercizio del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Collaboratore dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza dei "diritti dell'interessato" secondo quanto previsto *ex artt.* 7 e ss. del citato decreto.

ART. 11: MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO

Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere pattuite per iscritto.





ART. 12: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, troveranno applicazione le norme di legge applicabili al contratto di lavoro autonomo con prestazione di lavoro continuativa e prevalentemente personale organizzata dal collaboratore.

Saranno osservate dalle Parti tutte le vigenti normative italiane in materia di assicurazione sul lavoro (INAIL) e contributi pensionistici (Gestione separata INPS), applicabili ai rapporti di collaborazione coordinati e continuativi ed esclusivamente personali.


Letto, confermato, sottoscritto.



(Firma del Collaboratore)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Giovanni Rissó)



Allegati.-



FIT
Federazione
Italiana
Tabaccai

00153 Roma
Via Leopoldo Serra, 32
Tel (06) 585 501
Fax (06) 589 98 78

Egr. Sig.
G. Battista D'ANGELO

Roma, 07/12/2018

Protocollo n.: 1066/RU

Oggetto: Proroga contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed esclusivamente personale.-

In relazione al contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed esclusivamente personale, instaurato tra la scrivente e la S.V. in data 02/01/2018, abbiamo il piacere di comunicarle che lo stesso si intende prorogato fino al 31/12/2019.

Voglia cortesemente restituirci copia della presente firmata per ricevuta ed accettazione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Giovanni Riso)

inviata il 17/12/2018

con raccomandata a/r.

c/c postale n. 342014
E-mail: fit@tabaccai.it
Sito Internet: <http://www.tabaccai.it>

Partita IVA: 00992981001
Codice Fiscale: 01402630584